

## **TI\_GERICHTE 12.2006.8 vom 13. Dezember 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-12-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2006.8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2006.8)

FR: TI\_GERICHTE 12.2006.8 du 13 décembre 2007

IT: TI\_GERICHTE 12.2006.8 del 13 dicembre 2007

### **Regeste**

Contratto di lavoro, Parità tra i sessi: disparità nel salario e nelle promozioni

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Con la sentenza 25 ottobre 2005 4C.138/2005 il Tribunale federale ha rinviato la causa a questa Camera per completare gli accertamenti di fatto e pronunciarsi sull' esistenza dell' asserita discriminazione salariale a scapito dell' attrice, dopo aver operato un confronto tra la sua situazione e quella dei colleghi "storici" e dei colleghi entrati successivamente alle dipendenze della convenuta, secondo le modalità indicate ai considerandi 7.3 e 7.4. L' autorità cantonale, a cui è stata rinviata una causa, può tenere conto di nuove allegazioni, in quanto lo consenta la procedura cantonale, ma deve porre a fondamento della sua nuova decisione i considerandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale (art. 66 cpv. 1 OG, in vigore fino al 31 dicembre 2006). La sua cognizione è limitata dai motivi della sentenza di rinvio nel senso che essa è vincolata da quanto deciso definitivamente dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid. 4.1) e dalle constatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2 e rif. citati). Le parti sono reintegrate nella stessa situazione in cui si trovavano prima che questa Camera statuisse (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 23 ad art. 322). La Camera non deve avviare una nuova istruttoria sugli accertamenti chiesti dal rinvio, ma deve eseguire gli stessi in base al medesimo fascicolo sulla scorta del quale aveva emanato la prima sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, n. 29 ad art. 322).

#### **E. 1.3**

È ordinato a AO 1 di versare a AP 1, \_\_\_\_\_, fr. 238 '43 7.- lordi (dai quali dedurre gli oneri sociali), oltre interessi al 5% dall' inizio di ogni mese in cui si è realizzata la discriminazione, dal 1° giugno 1995 fino al 30 giugno 2003. Non si prelevano tasse e spese. La parte convenuta è tenuta a versare all' attrice fr. 15 ' 000.- per ripetibili ridotte. II. Non si prelevano né tasse né spese. La convenuta è condannata a versare a AP 1 fr. 6 ' 500.- per ripetibili ridotte di appello. III. L' appello 14 agosto 2003 di AO 1 è respinto. IV. Non si prelevano né tasse né spese. La convenuta è condannata a versare a AP 1 fr. 9 ' 000.- per ripetibili di appello. V. Intimazione: - - Comunicazione al Tribunale federale, Sezione civile terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d' appello La presidente  
La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

## E. 2

Secondo l' art. 12 cpv. 2 LPar in vigore dal 1° gennaio 2007, dinanzi ai tribunali cantonali l' art. 343 CO si applica indipendentemente dal valore litigioso. Nella fattispecie nessuna delle parti ha chiesto in appello di allestire la perizia a suo tempo rifiutata dal Pretore. Né simile prova risulta necessaria, poiché il voluminoso carteggio processuale è sufficiente ai fini del giudizio.

## E. 3

Il Pretore ha ritenuto in concreto che l' attrice aveva reso verosimile l' esistenza di una discriminazione salariale a suo danno fondata sul sesso e che la convenuta non aveva portato la prova di un' assenza di discriminazione. Egli ha accertato che l' attrice realizzava documentari dall' inizio degli anni Ottanta svolgendo contemporaneamente la funzione di regista e di giornalista, in completa autonomia, così da poter essere considerata l' autrice dei documentari singoli che eseguiva all' interno di una rubrica televisiva, subordinata gerarchicamente a un produttore, rispettivamente a un capo-dipartimento. In tale attività essa ha ottenuto elogi anche pubblici. L' attrice ha perfezionato la propria formazione professionale nell' uso della videocamera digitale Sony VX 1000 E, con la quale ha confezionato documentari svolgendo la funzione di regista, giornalista, fonico e camerawoman. Per quel che concerne le retribuzioni, il primo giudice ha stabilito che l' attrice era inserita nella classe sedicesima del vecchio contratto collettivo 1985 della convenuta, che non indicava specificatamente il duplice ruolo di regista e giornalista, e che essa non aveva fatto uso della via parallela di promozione vigente all' interno dell' azienda, di cui invece avevano usufruito \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ K \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ W \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_, né aveva chiesto di accedervi. Il primo giudice ha constatato che nel sistema salariale in vigore fino al 1997 l' attrice era stata discriminata non solo nei confronti dei colleghi summenzionati, le loro attività essendo paragonabili nonostante l' attività aggiuntiva di produttore da loro svolta, ma anche nei confronti di altri colleghi (\_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_), inseriti nella sua stessa classe salariale benché svolgessero solo l' attività di redattori e non anche di registi. Tale discriminazione, prosegue il primo giudice, è peggiorata con il sistema retributivo entrato in vigore il 1° gennaio 1997, poiché la convenuta ha qualificato \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ W \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ come “registi di livello 1” con 270 punti e fr. 131'118.- lordi di stipendio, l' attrice come “redattrice documentarista” con 245 punti e fr. 118'677.- lordi di stipendio, \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_ come “regista di livello III” con 250 punti e fr. 120'727.75 di stipendio lordo e \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ come l' attrice, che con anzianità e formazione finanche superiore è stata superata nelle qualifiche e parificata a colleghi con funzioni differenti dalle sue. La differenza di trattamento, prosegue il Pretore, non è fondata su motivi oggettivi, di modo che è presunta essere sessista, non avendo la convenuta portato la prova dell' assenza di discriminazione sessuale. Accertata la discriminazione sessuale, il Pretore ha determinato in fr. 147'785.-

lordi gli arretrati salariali dovuti all' attrice, attribuendole la metà della differenza che la separa da \_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, le cui caratteristiche si avvicinano di più a quelle dell' attrice ma il cui lavoro si differenzia da quello di AP 1, la quale non produce cicli o fiction

#### **E. 4**

Secondo l' attrice, il Pretore ha erroneamente calcolato la cifra di arretrato salariale in fr. 147 ' 785.- lordi, ossia la metà della differenza che la separa, dall' aprile 1992, da \_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_. Essa ritiene che la produzione di cicli dipendeva proprio dalla promozione (passaggio di classe) che le è stata ingiustamente negata, di modo che l' arretrato deve ammontare a fr. 295 ' 570.-. Da parte sua, la convenuta sostiene nel suo appello, in sintesi, che AP 1 non è per nulla paragonabile a S\_\_\_\_\_, F\_\_\_\_\_, W\_\_\_\_\_, B\_\_\_\_\_ e K\_\_\_\_\_, poiché questi realizzano e producono cicli di documentari e fiction , mentre lei agisce all' interno di una specifica rubrica e non è produttrice.

#### **E. 5**

La legge federale sulla parità dei sessi, in vigore dal 1° luglio 1996 (LPar; RS 151.1), concretizza il diritto costituzionale del divieto di discriminazione, direttamente applicabile in virtù dell' art.

#### **E. 8**

Il confronto tra la situazione dell' attrice e quella dei colleghi di sesso maschile menzionati in causa può essere eseguito sulla base dei documenti agli atti (doc. 25, incarto richiamato dalla convenuta con le schede personali complete degli interessati, contenute nei due scatoloni grigi).

#### **E. 8.1**

AP 1, nata nel 1949, ha conseguito la licenza universitaria in storia moderna e contemporanea e filosofia del diritto a \_\_\_\_\_ nel 1973, dove ha anche frequentato, dal 1971 al 1972, la scuola di giornalismo (scheda personale: certificati e formulari). Dopo uno stage alla \_\_\_\_\_ dal luglio al settembre 1972 (doc. 17), una collaborazione come giornalista al \_\_\_\_\_ (doc. Z, AA-CC) e un periodo di attività dal luglio 1974 al febbraio 1976 come programmista regista alla \_\_\_\_\_ (doc. V), l' attrice ha eseguito presso la convenuta un praticantato redazionale dal 1° agosto 1976 al 31 ottobre 1977 per formazione di redattrice (scheda personale: contratto di lavoro per praticanti 13 luglio 1976 e lettera ufficio del personale/\_\_\_\_\_

#### **E. 8.2**

\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, nato nel 1950, ha ottenuto il Bachelor of Arts allo \_\_\_\_\_ nel 1972, la licenza in filosofia nel 1973 alla \_\_\_\_\_ e la "maîtrise d' enseignement en philosophie" nel 1975 a \_\_\_\_\_ (doc. 25). Ha iniziato a collaborare con la convenuta come regista indipendente nel 1976 (scheda personale: questionario personale 26 novembre 1979) e dal 1980 al 1985 è stato collaboratore retribuito a prestazione con la qualifica di regista (doc. 25). Dal 1° gennaio 1986 è stato inserito in organico come regista in classe 17, con uno stipendio di fr. 94 ' 707.15 lordi annuali (doc. 25) e con l' a precisazione che "resta inteso che nel corso del 1986 prevediamo di far effettuare un'analisi che ci dovrà permettere di stabilire il valore esatto della funzione che lei è chiamato a svolgere" (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 18 dicembre 1985). Al momento dell'

inserimento nell' organico si è motivato l' inserimento “ sulla base degli onorari versati in questi ultimi anni dovrò concedergli una classe 17 con il codice "Y" (allargamento della funzione e qualifica ottima). Per giustificare tale scelta dovrei però avere al più presto una qualifica ” (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 4 dicembre 1985). Egli è stato quindi posto, già a partire dal 1° gennaio 1986, al massimo della classe

### E. 8.3

\_\_\_\_\_ W \_\_\_\_\_, nato nel 1944, ha conseguito la maturità e ha assolto un apprendistato di redazione al \_\_\_\_\_ (scheda personale) prima di entrare nell' organico della convenuta nel 1964 per una formazione biennale di redattore, in qualità di assistente redattore (stipendio di fr. 850.- mensili il primo anno e fr. 950.- mensili il secondo). Nel 1966 egli è poi passato alla classe 8 come assistente di redazione-collaboratore con un salario di fr. 13 ' 200.- lordi annuali (scheda personale: contratto 5 marzo 1966 e lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 23 gennaio 1968), nel 1969 alla classe 10 come collaboratore di redazione “ su proposta dei suoi diretti superiori ” e come “ tangibile riconoscimento per il lavoro (...) svolto fino ad oggi ” con uno stipendio di fr. 18 ' 640.- lordi annuali compresa l' indennità di residenza (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 12 dicembre 1968; contratto 20 gennaio 1969) e nel 1971 alla classe 12 come redattore per gli stessi motivi testé citati e con uno stipendio di fr. 22 ' 876.- lordi annui (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 7 dicembre 1970 e 4 marzo 1971). Dal gennaio 1973 gli sono stati concessi due aumenti straordinari di fr. 670.- annuali (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 21 agosto 1972 e 12 dicembre 1972). Nel 1973 egli è poi stato inserito “ in via eccezionale ” nella classe 14 come redattore, in seguito a ricorso contro la nuova classificazione delle funzioni, nel quale chiedeva il collocamento nella classe 16 (scheda personale: decisione Comitato centrale della \_\_\_\_\_ 17 ottobre 1973). Nel corso del 1975 e del 1976, \_\_\_\_\_ W \_\_\_\_\_ ha chiesto di essere promosso in classe 16. Egli ha ottenuto tale promozione dal 1° gennaio 1977 quale redattore “ come tangibile riconoscimento per il lavoro (...) svolto fino ad oggi ” (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 18 dicembre 1976). Nel 1978 egli ha poi chiesto di essere promosso in classe 18 (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / direzione 2 novembre 1978), domanda rifiutata poiché “ il valore massimo del suo posto di lavoro corrisponde pienamente alla classe 16 ” (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 29 gennaio 1979). Il 1° ottobre 1983 la datrice di lavoro ha confermato l' inserimento nella classe 16, con uno stipendio di 80 ' 212.50 lordi annuali (compresa l' indennità di residenza; scheda personale: contratto di lavoro 1° ottobre 1983). Dal 1° gennaio 1985 egli è poi stato promosso in classe 17 con la qualifica di “ redattore (codice Y) ” su “ proposta dei suoi superiori diretti ” (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 19 dicembre 1984). Sulla qualifica di W \_\_\_\_\_, il capo dipartimento \_\_\_\_\_ ha dichiarato che egli “ è un giornalista – molto bravo – che realizza servizi, documentari, speciali per l' Attualità e per la Direzione Programmi. Da un punto di vista delle responsabilità, non ne ha di specifiche rispetto ad altri redattori. La sua valutazione deve piuttosto riferirsi alla qualità del suo lavoro – molte volte lodato e apprezzato dentro e fuori la AO 1. Egli è un giornalista-documentarista, così come, per esempio, \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_ è un regista-documentarista. Comunque: W \_\_\_\_\_ realizza dossier, servizi, ricostruzioni storiche (...), documentari di ampio respiro (...), ricerche accurate su aspetti culturali, sociali interni e internazionali. Lavora in proprio, senza dirigere altri redattori; ma possiede una personalità decisionale spiccata rispetto alle squadre, al montaggio, ai vari servizi ” (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_

/\_\_\_\_\_ 21 novembre 1988). A seguito di una richiesta di promozione da parte di W\_\_\_\_\_, il 20 febbraio 1990 egli è stato dapprima confermato nella classe 17 quale redattore (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 febbraio 1990), per poi, a decorrere dal 1° gennaio 1990, essere promosso “ ad personam ” nella classe 18 come redattore “ sentito il parere favorevole della Direzione generale ” (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 23 febbraio 1990). Nel nuovo sistema di organico del 1997 \_\_\_\_\_ W\_\_\_\_\_ è stato inserito come regista di livello 3 con 270 punti per un stipendio di fr. 138 ' 630.- lordi all ' anno (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 10 novembre 1997).

#### **E. 8.4**

\_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_, nato nel 1939, ha assolto il Liceo e la Scuola d ' Arte di \_\_\_\_\_. È poi stato docente e ispettore cantonale dei monumenti, ha frequentato corsi di lingua inglese e della \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e viaggiato per circa un anno e mezzo “ in tutti i continenti per studio e per reportage/documentari TV ” . Nel corso del 1963 e del 1964 egli ha frequentato l “ École nationale du cinéma ” a \_\_\_\_\_ (scheda personale: questionario personale 12 dicembre 1977). Dall ' ottobre 1964 è entrato presso la convenuta come assistente regista e cameraman con uno stipendio di fr. 12 ' 000.- lordi annuali (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 23 settembre 1964). Dal 1° febbraio 1965, immutato lo stipendio, egli è stato promosso a regista, con attività consistente nella “ realizzazione di trasmissioni dirette e filmate, testi, montaggio, sonorizzazione ” (scheda personale: lettera 10 febbraio 1965 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_; contratto 24 giugno 1965). Poiché “ la situazione di tutti i collaboratori a contratto E che parallelamente abbiano impegni ufficiali o regolari sia professionali, sia amministrativi con ditte private di produzione di film o di trasmissioni televisive, non è compatibile nella forma e nella sostanza con i regolamenti e con gli statuti della \_\_\_\_\_ ” , il contratto di lavoro con \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ è stato rescisso, ed egli ha continuato a collaborare come regista retribuito a prestazione con la \_\_\_\_\_ con un salario giornaliero “ maggiorato del 10% ” dapprima come regista (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 7 agosto 1969) e poi, dal 1° gennaio 1972, come produttore e regista (scheda personale: contratto d ' impiego 4b 15 ottobre 1971; contratto 22 settembre 1972). A seguito di una sua richiesta 6 novembre 1972 volta al passaggio dalla classe III alla classe IV poiché si occupava anche della produzione (partire da un tema, elaborare un progetto, preparare i preventivi, organizzare le riprese con amministrazione del budget, intervistare le persone, redazione dei testi e, eventualmente, lavorazione grafica), dopo una prima decisione negativa 3 gennaio 1973 dal Dipartimento dell ' Esercizio, egli è stato promosso in tale classe come “ conferma in modo tangibile [dell ' ] alto apprezzamento che la Direzione e i capi dipartimento del programma della \_\_\_\_\_ danno alla sua attività di regista ” (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 12 gennaio 1973 e lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

#### **E. 8.5**

\_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_, nato nel 1940, ha ottenuto la maturità nel 1959, la licenza in scienze economiche e politiche all ' Università di \_\_\_\_\_ nel 1971 e ha conseguito un certificato in psicologia e una formazione in sociologia. Dopo attività professionali come traduttore e sociologo-psicoterapista dal 1965 al 1971, è stato assunto dalla convenuta il 1° ottobre 1971 come “ collaboratore specializzato/assistente del direttore ” in classe 16, con uno stipendio di fr. 35 ' 719 lordi annuali (compresa l ' indennità di residenza) e con la previsione di una promozione in classe 17 quale CS collaboratore specializzato assistente

un anno dopo (scheda personale: contratto 21 ottobre 1971 e allegati). Il 1° gennaio 1973 egli è quindi stato promosso in classe 17 (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 12 dicembre 1972). Il 5 settembre 1975 \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ ha chiesto una promozione, ritenendo errata la funzione di “ assistente ” . Dal 1° gennaio 1976 egli è passato “ su proposta dei suoi diretti superiori ” in classe 18 (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 12 dicembre 1975), dal 1° aprile 1979 con la funzione di “ collaboratore specializzato ” e uno stipendio di fr. 76 ' 590.- (compresa l ' indennità di residenza; loc. cit.: contratto 1° aprile 1979). Nel 1991 è stato promosso in classe 19 K “ ad personam ” a seguito della “ qualificazione ottima espressa dai suoi superiori diretti ” e quale “ riconoscimento tangibile per il lavoro svolto fino ad oggi ” , con un aumento di fr. 6 ' 879.- annuali (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 16 luglio 1991 e 8 luglio 1991). Nel nuovo organico del 1997 \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_ è stato inserito come regista di livello 3 con 270 punti e uno stipendio di fr. 151 ' 997.- lordi annuali (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 10 novembre 1997). È andato in pensione il 31 agosto 2000 (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 18 agosto 2000).

### **E. 8.6**

\_\_\_\_\_ K \_\_\_\_\_, nato nel 1933, ha ottenuto il certificato di ceramista d ' arte nel 1953, ha frequentato una scuola di danza e ha lavorato come attore, cabarettista e assistente di regia dal 1954 al 1960, come regista dal 1960 al 1963 e ha iniziato a lavorare come regista presso la convenuta nel 1964 (scheda personale: stato del personale). \_\_\_\_\_ K \_\_\_\_\_ è stato collaboratore al programma retribuito a prestazione con la funzione di regista fino al 1° gennaio 1983 (scheda personale: diversi contratti), quando è stato collocato nell ' organico della convenuta come regista in classe 18 K con uno stipendio di fr. 89 ' 738.- lordi annuali (compresa l ' indennità di residenza; scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 22 dicembre 1982; contratto 1° gennaio 1983), dopo aver contestato l ' inserimento in classe 16. Per quanto risulta dalla scheda personale \_\_\_\_\_ Ke \_\_\_\_\_ ha preteso la classe 18 in quanto non svolgeva solo l ' attività di regista, ma anche quella di concettore, produttore e organizzatore dei suoi filmati (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 19 settembre 2002). \_\_\_\_\_ K \_\_\_\_\_ è andato in pensione il 31 gennaio 1998 (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 12 gennaio 1998). Non vi sono agli atti indicazioni sull ' inserimento nel nuovo organico del 1997, salvo che al momento del pensionamento, nel gennaio 1998, egli aveva la funzione di regista TV e uno stipendio annuo di fr. 138'630.05 (scheda personale).

### **E. 8.7**

\_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, nato nel 1958, ha conseguito la licenza in economia politica all ' Università di \_\_\_\_\_ nel 1982 (scheda personale: certificato). È stato assunto dalla convenuta il 1° dicembre 1983 come “ praticante redattore ” (formazione quale redattore) con uno stipendio inizialmente di fr. 29 ' 000.- lordi annuali per il primo semestre, con aumenti per ogni semestre fino a 34 ' 730.- lordi annuali per il quarto semestre (scheda personale: contratto 1° dicembre 1983) e ha lavorato come collaboratore retribuito a prestazione dal 1986 al 1988 con la qualifica di redattore (scheda personale: diversi contratti). Dal 1989 è stato inserito nell ' organico della convenuta in classe 14 con la funzione di redattore e uno stipendio di fr. 70 ' 253.- lordi annuali (compresa l ' indennità di residenza; scheda personale: contratto 1° gennaio 1983). È poi stato promosso in classe 16

con la funzione di redattore dal 1990 “ su proposta dei suoi superiori diretti ” e quale “ segno di riconoscimento per il lavoro (...) svolto ” con un aumento di fr. 4 ' 488.- lordi annuali (lettera \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 18 dicembre 1989). Nel nuovo organico 1997 \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ è stato inserito come redattore-documentarista con punti 245 e un salario di fr. 114 ' 091.- lordi annuali, aumentato nel 1998 a fr. 117 ' 004, nel 1999 e nel 2001 di fr. 1 ' 300.- a seguito alla decisione dell ' istanza d ' arbitrato di destinare una percentuale della massa salariale agli aggiustamenti degli stipendi (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 10 novembre 1997, 21 dicembre 1998; lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 16 marzo 1999 e 5 gennaio 2001).

### **E. 8.8**

\_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_, nato nel 1963, ha conseguito la maturità commerciale e la licenza in diritto all ' Università di \_\_\_\_\_ nel 1988. Dal 1981 ha collaborato con \_\_\_\_\_ ” e nel 1986 ha svolto uno stage di tre settimane presso la \_\_\_\_\_ (scheda personale: certificati e curriculum vitae). È stato assunto dalla convenuta il 1° dicembre 1987 come “ praticante redattore ” (formazione di redattore) con uno stipendio di fr. 23 ' 780.- lordi annuali per il primo semestre, con aumenti semestrali fino a fr. 35 ' 670.- lordi annuali per il quarto semestre (scheda personale: contratto 1° dicembre 1987). Dal 1° gennaio 1990 fino al 31 dicembre 1994 ha lavorato come collaboratore a onorario quale “ redattore ” (scheda personale: diversi contratti). Nel 1995 è stato invece assunto secondo il contratto collettivo di lavoro con la funzione di “ redattore ” e uno stipendio di fr. 105 ' 697 .- lordi annuali. Nei contratti di lavoro non è indicata la classe. La convenuta sostiene che è nella classe 16 (doc. 22). Nel nuovo organico 1997 \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_ è stato inserito come redattore-documentarista DAC con punti 245 e uno stipendio di fr. 106 ' 543.- lordi annuali (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 10 novembre 1997), aumentato di fr. 5 ' 800.- nel 1999 a seguito alla decisione dell ' istanza d ' arbitrato di destinare una percentuale della massa salariale agli aggiustamenti degli stipendi inferiori ai valori di riferimento delle funzioni, di fr. 1 ' 300.- nel 2000 e di fr. 1 ' 500.- nel 2001 (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 16 marzo 1999, 15 marzo 2000 e 5 gennaio 2001).

### **E. 8.9**

\_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, nato nel 1951, dopo aver ottenuto il certificato di fotografo nel 1970 ha lavorato in tale veste per un anno. Dal 1972 ha poi lavorato per la AO 1 quale assistente di produzione, ovvero “ aspirante operatore-film ( stagiaire camera-film) ” con uno stipendio di fr. 14 ' 427.- lordi annuali per il primo semestre, di fr. 15'114.- per il secondo semestre, di fr. 18'286.- dal 1° gennaio 1973 e, dal luglio 1973, di fr. 19'506.- (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ 6 dicembre 1972; lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 13 luglio 1973; schema di valutazione 23 ottobre 1973; contratto 28 gennaio 1972; lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 22 dicembre 1972; stato del personale). Concluso il periodo di formazione, dal 1° gennaio 1974 egli è stato promosso in classe 6 quale “ Cameraman film ” con uno stipendio di fr. 24 ' 023.- lordi annuali (scheda personale: contratto 11 febbraio 1974), dal 1° gennaio 1976 “ su proposta dei suoi diretti superiori ” e come “ tangibile riconoscimento per il lavoro (...) svolto fino ad oggi ” in classe 8 (scheda personale: \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 12 dicembre 1973) e il 1° gennaio 1979, sempre quale “ tangibile riconoscimento per il lavoro (...) svolto fino ad oggi ”, in classe 10, con uno stipendio nell ' ottobre 1979 di fr. 39 ' 589.- lordi annuali (compresa l ' indennità di residenza; scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

/\_\_\_\_\_ 18 dicembre 1978; contratto 24 settembre 1979). \_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_ ha lasciato la AO 1 nel novembre 1980 per riprendere gli studi e ha ottenuto nel giugno 1984 la licenza in scienze dell'educazione all'Università di \_\_\_\_\_ (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_/Ufficio del personale 23 luglio 1980; certificato). Dal 1° gennaio 1984 egli ha quindi ricominciato a collaborare a onorario con AO 1 come “Cameraman film” nella “produzione film” (scheda personale: contratto 5 gennaio 1984). Dal 1° maggio 1985 è stato promosso a “regista” nella “struttura informazione”, sempre quale collaboratore a onorario (scheda personale: contratto 13 maggio 1985). La motivazione di tale promozione risulta essere “P\_\_\_\_\_, dopo anni di attività svolta quale cameraman, ha studiato scienze dell'educazione, con particolare riferimento ai mass-media, presso l'Università di \_\_\_\_\_. Dopo aver visionato il suo lavoro di laurea e una realizzazione per l'emissione \_\_\_\_\_ (TV \_\_\_\_\_), ritengo che P\_\_\_\_\_ possa dare qualche cosa di nuovo e di positivo al prodotto \_\_\_\_\_. Qualora la prima esperienza si rivelasse interessante, è mia intenzione ricorrere a P\_\_\_\_\_ per altre realizzazioni” (scheda personale: richiesta \_\_\_\_\_ 1° marzo 1985). Tale accordo è stato rinnovato anche per l'anno 1986 (loc. cit.: lettera \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 30 ottobre 1985; contratto 1° gennaio 1986, 30 settembre 1986). Dal 1° gennaio 1987 egli è poi stato qualificato quale “collaboratore programmi” (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 29 settembre 1986, 29 settembre 1987; contratto 30 settembre 1986, 30 settembre 1987). Dal 1° gennaio 1989 egli è poi passato a lavorare per AO 1, sempre in qualità di “collaboratore programmi”, con uno stipendio di fr. 80 ' 800.- lordi annuali (scheda personale: contratto 1° gennaio 1989), aumentato dal 1° gennaio 1991 a fr. 92 ' 341.- quale “segno di riconoscimento per il lavoro (...) finora svolto” (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 18 dicembre 1990). Dal 1° luglio 1994 egli è stato inserito nella classe 16 con uno stipendio di fr. 114 ' 410.- lordi annuali (compresa l'indennità di residenza; scheda personale: contratto 1° luglio 1994) e dal 25 gennaio 1996 nella funzione “regista” con uno stipendio di fr. 115 ' 894.- lordi annuali (compresa l'indennità di residenza; scheda personale: contratto 25 gennaio 1996). Nel nuovo organico 1997 \_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_ è stato inserito come regista di livello 2 con punti 225 e uno stipendio di fr. 115 ' 894.- lordi annuali (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 10 novembre 1997), promosso a regista di livello 3 nel 1998 con valore dei punti 250 e uno stipendio di fr. 119 ' 700 lordi annuali (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, 21 dicembre 1998), aumentato di fr. 1200.- nel 2000 e di fr. 1 ' 000 nel 2001 (scheda personale: lettere 15 marzo 2000 e 5 gennaio 2001 \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_). 9. Per quanto concerne il periodo precedente al gennaio 1997, prima della collocazione dei dipendenti nel nuovo sistema remunerativo, occorre anzitutto verificare quali siano le posizioni simili e le mansioni comparabili con quelle di AP 1. In altre parole, occorre mettere a confronto l'attività dell'attrice con quella svolta dai colleghi di sesso maschile ai quali essa si riferisce in causa, per stabilire se la loro posizione in seno all'azienda all'epoca delle promozioni fosse comparabile. Solo in un secondo tempo, qualora vi fossero situazioni comparabili, occorre porsi il quesito della discriminazione fondata sul sesso. 9.1 Dal carteggio processuale è emerso che la convenuta aveva instaurato un sistema di promozioni parallelo a quello previsto dal contratto collettivo allora vigente (CCL 1985), ovvero delle promozioni “ad personam”, per “funzioni allargate”. In altre parole, così come dichiarato da \_\_\_\_\_, specialista in gestione finanziaria per AO 1 e, poi, responsabile dell'ufficio del personale, “per passare di classe ovvero per entrare nel nostro caso alla classe 17 (ma ciò valeva per tutte le

funzioni) occorre realizzare due condizioni: aver passato un periodo di almeno 5 anni al massimo della classe 16 ed aver avuto una qualifica ottima. Per quanto riguarda ulteriori promozioni in particolare per poter accedere alle classi superiori alla 17 che erano riservate ai quadri vi erano unicamente due possibilità. O si diventava quadro oppure in caso contrario si doveva ricorrere alla cosiddetta via parallela. Questa via funzionava nei seguenti termini. Per ogni funzione vi era un descrittivo della funzione, allestito a livello nazionale. Se il dipendente si rendeva conto che la sua funzione più non corrispondeva a questo descrittivo, nel senso che era più ampia, o di ciò si rendeva conto il suo superiore, l'uno o l'altro potevano richiedere un adeguamento dello stipendio alla nuova funzione allargata sulla base di un nuovo descrittivo che essi allestivano e che veniva presentato per valutazione a livello nazionale. Infatti fino alla fine del 1994 tutte le promozioni erano discusse a livello nazionale, a tutti i livelli di classe. Se a livello nazionale si riceveva il nulla osta il collaboratore veniva inquadrato, ad personam, in una classe superiore confacente alla sua funzione allargata. Quando si parla di promozione ad personam o percorso parallelo si parla della stessa cosa” (audizione 9 gennaio 2003, pag. 8 in fondo e 9 in alto e in mezzo ). Con ciò “ si voleva evitare che dei registi potessero fuggire verso situazioni di funzionariato, sempre all' interno di AO 1 per poter beneficiare di stipendi più elevati ” (audizione 7 novembre 2002 di \_\_\_\_\_, regista presso AO 1 e, poi, produttore e responsabile regista, pag. 3 nel mezzo). Anche il teste S \_\_\_\_\_ ha dichiarato che “ il collaboratore che non era un funzionario ma era ad esempio autore poteva essere promosso sopra la sedicesima ad personam sulla base di prestazioni valutate al di là della media. Non so se questa discussione si concretizzò ma senz' altro se ne parlò. Per me si concretizzò poiché io sono stato promosso dalla sedicesima classe. Preciso che per quanto riguarda registi, autori, giornalisti ecc. la classe era la sedicesima mentre per i "funzionari" vi era una possibilità di carriera con scatti a classi superiori. L' idea era quella di evitare che autori, registi e giornalisti si facessero tentare a divenire dei funzionari ad esempio dei capi rubrica, così da entrare in questo ambito funzionariale con relativi scatti di classe” (audizione 8 ottobre 2002, pag. 3 in basso). 9.2 Tale sistema ha permesso, come illustrato (sopra, consid. 8; cfr. anche audizione testé citata, pag. 9 in fondo), ad alcuni dipendenti (B \_\_\_\_\_, W \_\_\_\_\_, K \_\_\_\_\_, S \_\_\_\_\_ e F \_\_\_\_\_), ma non all' attrice, di beneficiare di promozioni al di fuori degli schemi della convenzione collettiva dianzi menzionata. Occorre tuttavia verificare se l' attrice svolgeva, come gli altri dipendenti testé citati, delle cosiddette “ funzioni allargate ” che giustificassero una promozione “ ad personam ”. 9.3 Le gratifiche di fr. 3 ' 000.- nel 1995 e di fr. 2 ' 500.- nel 1996 ottenute da AP 1 (sopra, consid. 8.1) sono un indizio che l' attrice svolgeva “ funzioni allargate ”, poiché accordate per la “ completa autonomia con la quale svolge la funzione di redattrice-regista” (doc. H e O) e perché “ in effetti per il lavoro che tu svolgi dovresti entrare nella funzione di redattrice-regista, perché appunto sei completamente autonoma nel lavoro di regia dei tuoi documentari (...) tangibile riconoscimento di questa "doppia funzione" (...) tua legittima richiesta ” (doc. G). In tal senso, si rinvia anche alla dichiarazione del teste \_\_\_\_\_, secondo il quale “ in caso particolare o laddove non vi erano le valutazioni si cercava di tamponare con delle indennità di funzioni o dei supplementi (cosiddetti premi), in attesa di definire con il nuovo contratto dove si andava a parare. Si trattava di modi per correggere provvisoriamente le situazioni di coloro che si riteneva svolgessero funzioni che effettivamente andassero al di là dello stipendio effettivamente percepito ” (audizione \_\_\_\_\_, pag. 12 penultimo paragrafo). Lo stesso teste \_\_\_\_\_ ha inoltre dichiarato che “ è vero che la

doppia funzione di giornalista e regista non era contemplata nel descrittivo della sedicesima classe tanto che la signora AP 1 era in attesa di valutazione proprio per il fatto di svolgere questa doppia funzione di regista e giornalista” (loc. cit., pag. 12 in basso). La circostanza che l'attrice svolgesse la doppia funzione di giornalista e di regista è stata peraltro confermata anche dal teste \_\_\_\_\_ (giornalista per la RTSI, poi produttore e, da ultimo, produttore esperto), secondo il quale “ la signora AP 1, nell'ambito della rubrica \_\_\_\_\_, ha cominciato se ben ricordo a realizzare dei documentari con la doppia funzione di regista e giornalista agli inizi degli anni Ottanta. Ciò era divenuto abituale nel lavoro della signora AP 1 siccome, pur facendo dei soggetti giornalistici ella si rivolgeva in particolare a dei soggetti adatti per la forma documentaristica. Questa era la sua inclinazione ” (audizione 17 ottobre 2002, pag. 2 in alto). Egli prosegue dichiarando che “ mi ricordo che negli anni Ottanta e fino al novantasei vigeva una convenzione collettiva di lavoro che classificava i giornalisti e i registi in una classe di accesso, per così dire terminale, in sedicesima. Era una classe ampia fatta apposta così tanto che teoricamente vi poteva pure contenere il direttore. Però è chiaro che si trattava di una gabbia salariale. Certamente in questa sedicesima non era riconosciuta la doppia funzione poiché in sedicesima era il regista e in sedicesima era pure il giornalista. Pure io ero collocato al massimo della sedicesima, fino alla fine degli anni Ottanta. Debbo precisare che io a quei tempi oltre al giornalista normale avevo anche il titolo di produttore poiché mi occupavo di produzioni esterne, di cicli di studi con filmati (che non sono i cicli di documentari) ciononostante ero comunque classificato in sedicesima classe. Per quanto mi riguarda ad un certo momento riuscii a passare al massimo della diciassettesima classe ” (loc. cit., pag. 3). Anche la teste \_\_\_\_\_ (produttrice alla \_\_\_\_\_, già giornalista redattrice, così come capo rubrica) ha dichiarato che “ di solito io questi documentari li realizzavo con un regista siccome prevalentemente una giornalista. È vero che in casi rari vi era una persona sola che svolgeva il ruolo di regista e di giornalista. La norma era che vi fossero due persone. Negli anni ottanta queste persone che cumulavano i due ruoli erano, così mi ricordo, i signori F\_\_\_\_\_, S\_\_\_\_\_, W\_\_\_\_\_, K\_\_\_\_\_, B\_\_\_\_\_ e da qualche anno anche la signora AP 1, ovvero circa a partire dal 1984 ” (audizione 25 settembre 2002, pag. 6 nel mezzo). Infine, il teste \_\_\_\_\_ (montatore presso AO 1) ha dichiarato che “ in tutti questi lavori che io ho montato, AP 1 ha sempre fatto tutto da sola nel senso che non vi era un regista. Era lei l'attrice e giornalista e anzi, gestiva lei tutte le fasi. Queste fasi sono le seguenti: l'idea, la preparazione, la ripresa, il montaggio, la sonorizzazione, la lettura del prodotto ” (audizione 25 settembre 2002, pag. 3 in mezzo). “La funzione di giornalista e regista allo stesso tempo può anche essere definita di “ attrice ”, poiché “ con il passare degli anni vi è stata una maggiore compenetrazione di queste due figure per cui i ruoli non sono più così distinti tanto che con l'andare del tempo è venuta a crearsi la funzione dell'autore, che cumula queste due funzioni, e che è in grado di concepire, realizzare, portare avanti un prodotto dandogli pure un certo stile ” (audizione \_\_\_\_\_ 8 ottobre 2002, pag. 2 in fondo). AP 1 “ senz'altro ella riveste la qualifica di attrice dei suoi documentari visto che ella si occupa di essi dall'inizio alla fine dando loro un volto. Ribadisco che ella è la madre e il padre dei suoi documentari che gestisce da sola ” (loc. cit., pag. 3 nel mezzo). Il teste \_\_\_\_\_ (giornalista per AO 1, poi produttore e, da ultimo, produttore esperto) ha inoltre affermato che “ per quanto riguarda la definizione di autore, la mia definizione è la seguente: colui che trova, scopre, un certo soggetto. Lo studia, lo realizza e lo monta nel senso che lo confeziona, secondo il suo particolare taglio e sentire. Nell' ”

intenzione dell' autore vi è quella di dare un' originalità stilistica e narrativa al soggetto prescelto. Per quanto riguarda la signora AP 1, ripercorrendo il suo percorso professionale posso dire che, sempre più gradualmente, si profila quale autrice negli anni Novanta" (audizione 17 ottobre 2002, pag. 2 in fondo e 3 in alto). Che l' attrice rivestisse il doppio ruolo di giornalista e regista è, quindi, fuori di dubbio. 9.4 \_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ è stato inserito in organico nel gennaio 1986 come " regista " in classe 17, sulla base degli onorari che gli erano stati versati precedentemente e " allargamento della funzione e qualifica ottima " . Egli ha poi ricevuto dal gennaio 1988 la promozione in classe 18 " ad personam " come " CS regista " " (= allargamento dei compiti di regista) " , " in virtù del suo impegno professionale ampliato e diversificato rispetto ai registi di classe 16 " (sopra, consid. 8.2). \_\_\_\_\_ W\_\_\_\_\_ ha ricevuto nel gennaio 1985 la promozione in classe 17 con la qualifica di " redattore (codice Y) " poiché " è un giornalista – molto bravo – che realizza servizi, documentari, speciali per l' Attualità e per la Direzione dei programmi. Da un punto di vista delle responsabilità, non ne ha di specifiche rispetto ad altri redattori. La sua valutazione deve piuttosto riferirsi alla qualità del suo lavoro – molte volte lodato e apprezzato dentro e fuori la AO 1. Egli è un giornalista-documentarista, così come, per esempio, \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ è un regista-documentarista. Comunque: W\_\_\_\_\_ realizza dossier, servizi, ricostruzioni storiche (...), documentari di ampio respiro (...), ricerche accurate su aspetti culturali, sociali interni e internazionali. Lavora in proprio, senza dirigere altri redattori; ma possiede una personalità decisionale spiccata rispetto alle squadre, al montaggio, ai vari servizi " . Circa, poi, la promozione nel febbraio 1990 (retroattivamente al gennaio) in classe 18 come " redattore " , dal carteggio processuale non emerge alcunché (sopra, consid. 8.3). \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ è stato inserito nel gennaio 1978 in organico come " CS regista " in classe 18. Nel 1983 il direttore dei programmi \_\_\_\_\_ ha preavvisato favorevolmente una sua richiesta di essere promosso, poiché, oltre a regista, autore e produttore. Tale richiesta è stata dapprima respinta, ma S\_\_\_\_\_ ha ricevuto comunque la promozione nel luglio 1987 in classe 19K " ad personam " come " regista " " sulla base della qualifica ottima espressa dai suoi superiori diretti " (sopra, consid. 8.4). \_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ è stato assunto nel 1971 come " collaboratore specializzato/assistente del direttore " in classe 16, con la previsione di una promozione in classe 17 un anno dopo, cosa che è avvenuta nel gennaio 1973. Dal gennaio 1976 egli è poi passato in classe 18 " su proposta dei suoi diretti superiori " . Nel 1991 è poi stato promosso in classe 19 K " ad personam " a seguito " della qualificazione ottima espressa dai suoi superiori diretti " e quale " riconoscimento tangibile per il lavoro svolto fino ad oggi " (sopra, consid. 8.5). Infine, L\_\_\_\_\_ è stato collocato in organico come " regista " in classe 18K, dopo aver contestato l' inserimento in classe 16. Per quanto risulta dalla sua scheda personale, egli ha preteso la classe 18 poiché non svolgeva solo l' attività di regista, ma anche quella di concettore, produttore e organizzatore dei suoi filmati (sopra, consid. 8.6). Tutte le persone testé citate hanno dunque usufruito della cosiddetta " via parallela " per tener conto della loro " funzione allargata " . Hanno quindi beneficiato, in posizioni simili e mansioni comparabili, di promozioni che AP 1, seppur espletando la doppia funzione di giornalista-regista (autrice), non ha avuto. Sulla scorta del carteggio processuale vi sono quindi seri indizi sufficienti per ritenere che la discriminazione salariale è la conseguenza della discriminazione nelle promozioni, così come allegato dall' attrice. Essa ha reso verosimile di essere stata vittima di una discriminazione, poiché non ha goduto di promozioni concesse a lavoratori di sesso opposto con posizioni simili e mansioni comparabili. Per contro, come verrà illustrato in seguito (consid. 9.5-9.15), il datore di

lavoro non ha dimostrato che la differenza di trattamento si fonda su motivi obiettivi. 9.5 La convenuta sostiene in maniera generale che “ l' attività aggiuntiva di primaria importanza, il rapporto gerarchico diretto con il direttore dei programmi, le modalità di lavoro diverse, l' impegno e le responsabilità accresciute ed il guadagno per l' azienda sono certamente elementi oggettivi ” che giustificano le differenze di stipendio tra l' attrice e i colleghi menzionati (appello, pag. 3 seg.). Se non che, essa non allega alcuna risultanza che comproverebbe che tali circostanze giustificavano una promozione, mentre non la meritava il fatto di espletare più funzioni rispetto a quella prevista dalla classe 16. Dall' istruttoria è invece emerso, come testé illustrato (sopra, consid. 9.4), che la “ via parallela ” aveva proprio lo scopo di tener conto delle molteplici funzioni svolte da alcuni dipendenti. 9.6 In particolare, la datrice di lavoro prosegue affermando che il Pretore ha voluto paragonare attività oggettivamente diverse (appello, pag. 4 in basso). Tuttavia, essa non spiega compiutamente in che misura tali attività non siano comparabili. Ciò che è invece emerso dall' istruttoria è che l' attrice, come i colleghi menzionati, svolgeva più funzioni e che, al contrario di questi, non ha ricevuto alcuna promozione (sopra, consid. 9.3, 9.4). Invero, l' attrice ha svolto già dai primi anni Ottanta il doppio ruolo di giornalista-regista, rimanendo tuttavia in classe 16 sin dal 1983 e raggiungendo nel 1988 il massimo di tale classe.

\_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_, qualificato come “ regista ”, è invece entrato direttamente in organico nella classe 17 sulla base degli onorari che gli erano stati versati precedentemente e con indicazione “ allargamento della funzione ”. La promozione da lui ricevuta nel 1988 “ ad personam ” in classe 18 è stata conferita poiché vi era un “ allargamento dei compiti di regista ” rispetto ai registi di classe 16. \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_ è stato inserito nel gennaio 1978 in organico come “ CS regista ” in classe 18. Nel 1983 il direttore dei programmi \_\_\_\_\_ ha preavvisato favorevolmente una sua richiesta di essere promosso, poiché, oltre a regista, autore e produttore. Tale richiesta è stata dapprima respinta, ma S \_\_\_\_\_ ha ricevuto comunque la promozione nel luglio 1987 in classe 19K “ ad personam ”. \_\_\_\_\_ K \_\_\_\_\_ è stato collocato in organico come “ regista ” in classe

## **E. 12**

luglio 1976) e ha poi lavorato in qualità di collaboratrice di programma fino al 1981 (scheda personale: "contratto 4": 1978-1980) e come redattrice retribuita a prestazione (cosiddetta cachettista) fino al 1983 (scheda personale: "contratto 4"), quando è stata inserita nell' organico della convenuta come redattrice in classe 16 con uno stipendio di fr. 66 '527.50 lordi annuali (doc. D; scheda personale: contratto di lavoro 1° gennaio 1983), raggiungendo nel 1988 il massimo di tale classe (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 18 dicembre 1986) e dove è rimasta fino all' entrata in vigore del nuovo sistema salariale adottato dalla convenuta dal 1° luglio 1997 (con effetto retroattivo al 1° gennaio 1997). L' attrice ha chiesto il 9 giugno 1995 una riqualificazione della propria funzione, visto che svolgeva la duplice attività di giornalista e regista e realizzava i propri documentari da sola dal 1980 (doc. F), ottenendo puntuali gratifiche di fr. 3'000.- nel 1995 (doc. H) e di fr. 2'500.- nel 1996 (doc. O) accordate per la “ completa autonomia con la quale svolge la funzione di redattrice-regista ” e lettere interlocutorie dei dirigenti, nelle quali si attestava il ruolo di giornalista e regista e la padronanza “ eccellente ” del mezzo televisivo (doc. G), ma si rinviava il problema della rivalutazione del ruolo e del cambiamento di funzione al parere della Commissione dei registi, rispettivamente al nuovo organico (cfr. doc. M e L). Nel nuovo organico l' attrice è stata inserita come redattrice-documentarista DAC con 245 punti e uno stipendio di 116 '700 .- lordi annuali (scheda personale; doc. PP e 12) e non risulta

che sia stata promossa in corso di causa.

#### **E. 17**

gennaio 1983). Al riguardo, \_\_\_\_\_ aveva dichiarato di aver deciso di sciogliere le sue riserve, dettate da una parte dall' inferiore mole di lavoro rispetto a \_\_\_\_\_, in parte dovuta alla posizione di produttore di quest' ultimo e alla sua personalità, dall' altra dal timore di creare un pregiudizio che giustificasse la promozione di tutti i registi in classe IV (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 17 gennaio 1973). Dal 1° gennaio 1975, egli è poi stato promosso a “ redattore e regista-produttore ” (contratto 1° gennaio 1975). Dal 1° gennaio 1978, \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ è stato inserito in organico come CS regista in classe 18 con uno stipendio di fr. 71 '0 09.- lordi annuali (compresa l' indennità di residenza; scheda personale: contratto 1° gennaio 1978). Con lettera 6 aprile 1981 l' Ufficio del personale ha comunicato a \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ che la sua funzione sarebbe stata quella di regista. Egli ha ricorso contro tale qualifica, ritenendo che la stessa non corrispondeva ai compiti da lui svolti, ovvero, oltre alla regia, alla stesura di idee, alla redazione di testi, alla proposta di soggetti originali, all' elaborazione di sceneggiature e alla stesura dei dialoghi, così come alla ricerca storica. La Commissione di ricorso ha tuttavia respinto il gravame, poiché secondo il contratto collettivo “ gli impiegati sono inquadrati nell' ambito della classificazione delle funzioni in vigore. Tali denominazioni di ordine generale devono corrispondere ai compiti più importanti assolti dal collaboratore ” . L' allora direttore generale \_\_\_\_\_ ha poi dichiarato che il ricorso andava respinto e il “ codice P rimpiazzato dal codice I poiché il ricorrente ha usufruito di una promozione sulla cosiddetta via parallela, in più della sua carriera ” (scheda personale: lettera Direzione del personale \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 31 dicembre 1981). Nel 1983 \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ ha nuovamente chiesto una promozione, poiché oltre a regista e autore era produttore (stesura e adeguamento dei preventivi nonché amministrazione del budget; scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 28 novembre 1983). Sebbene tale richiesta fosse preavvisata favorevolmente dal direttore dei programmi \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ è certamente il nostro regista-autore di maggiore talento ” ), \_\_\_\_\_ dell' Ufficio del personale l' ha respinta poiché la regolamentazione prevedeva la possibilità di una promozione solo dal gennaio 1985 (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 28 novembre 1983; \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 29 novembre 1983). Il 31 gennaio 1984 anche l' esperto professionale \_\_\_\_\_ ha ritenuto “ doveroso sottolineare l' apporto che egli offre alla \_\_\_\_\_ non solo quale regista, ma anche quale organizzatore, produttore, nonché autore o ideatore, spesso, dei programmi che realizza. È indubbiamente un grosso vantaggio, per un Ente quale il nostro, poter affidare alla stessa persona un insieme di compiti, importanti e determinanti ai fini della buona riuscita della realizzazione, che, di regola, sono svolti da diverse persone, con funzioni ben determinate ” (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 31 gennaio 1984). Tuttavia, la direzione del personale \_\_\_\_\_ ha comunicato che “ le esigenze dei compiti assegnati a questo collaboratore corrispondono alla classe 18. Trattandosi di un' estensione della funzione-tipo della classe 16 è opportuno mantenere il codice I (estensione della funzione dovuta al titolare del posto). Poiché il signor S\_\_\_\_\_ ha raggiunto il massimo della classe 18 il 1° gennaio 1980, le condizioni per una promozione sulla base del sistema di qualifica saranno soddisfatte il 1° luglio 1986 [corretto a mano: 1987]. Tuttavia ci rendiamo conto che – anche se la valutazione di una funzione viene eseguita solo in base al capitolato d' oneri – nel caso in questione, la qualifica personale può rappresentare un elemento di

particolare importanza. Per questa ragione non ci opporremo a una domanda di promozione anticipata al 1° luglio 1985 [rettificato con lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 4 giugno 1985: 1° luglio 1986] se la qualifica personale dovesse risultare "ottima". Il signor Soldini potrebbe allora essere promosso in classe 19, codice Y" (scheda personale: lettera Direzione del personale \_\_\_\_\_ / Direzione regionale della \_\_\_\_\_ 7 giugno 1984). Il 10 ottobre 1984 \_\_\_\_\_ dell' Ufficio del personale ha comunicato a \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ che " il valore massimo del suo posto di lavoro è fissato alla classe 18 I (allargamento della funzione); la denominazione della sua funzione è quella di regista " (loc. cit.). Dal 1° gennaio 1985 egli ha quindi mantenuto la classe 18 e la funzione di regista, con uno stipendio di fr. 100 ' 865.60 lordi annuali (compresa l' indennità di residenza; scheda personale: contratto 1° gennaio 1985). Un ricorso 9 gennaio 1985 di \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ contro la sua classificazione è stato respinto (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / Direzione del personale \_\_\_\_\_ 9 gennaio 1985; lettera Direzione del personale \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 14 maggio 1985). \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ è poi stato promosso dal luglio 1987 in classe 19 K " ad personam " con funzione di regista " sulla base della qualifica ottima espressa dai suoi superiori diretti " (lettera 6 luglio 1987). Nel nuovo organico del 1997 \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ è stato inserito come regista di livello 3 con 270 punti e uno stipendio di fr. 151 ' 997.- lordi all' anno (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 10 novembre 1997). È andato in pensione il 30 settembre 2001 (scheda personale: lettera \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 27 agosto 2001).

#### **E. 018**

118 ' 966.- 27 ' 052.- Dal 2001, non essendovi nel carteggio processuale i certificati di salario, si giustifica di adeguare lo stipendio del 2000 in base all' indice nazionale dei prezzi al consumo ( " costo della vita " : < [www.www.ti.ch/DFE/USTAT/DATI\\_CANTONE/05\\_prezzi/tabelle/T\\_050201\\_01C.html](http://www.www.ti.ch/DFE/USTAT/DATI_CANTONE/05_prezzi/tabelle/T_050201_01C.html) > ). Tuttavia, i dati determinanti devono essere quelli medi annuali e non, come invece calcolato dall' attrice (conclusioni, pag. 25), quelli per gennaio di ogni anno. Di conseguenza: anno indice nazionale dei prezzi al consumo maggio 2000 = 100 salario annuale senza assegni familiari (fr.) \_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ salario annuale (fr.) AP 1 differenza (fr.) 2001 1,0 147 ' 478.20 120 ' 155.65 27 ' 322.55 2002 0.6 146 ' 894.10 119 ' 679.80 27 ' 214.30 2003: prorata gennaio-giugno (6 mesi) 0.6 146 ' 894.10 Prorata: (146 ' 894.10: 12)x6 73'447 .05 119 ' 679.80 Prorata: (119 ' 679.80: 12)x6 59 ' 839.90 13 '607 .15 Visto quanto sopra, la convenuta deve versare all' attrice fr. 238 ' 436.65, arrotondati a fr. 238 '43 7.-, oltre a interessi al 5% dall' inizio di ogni mese in cui si è realizzata la discriminazione, a titolo di arretrati salariali dal 1° giugno 1995 al 30 giugno 2003. 12. In conclusione, l' appello di AP 1 del 14 agosto 2003 deve essere parzialmente accolto e quello di medesima data della controparte respinto. Alle parti non possono essere caricate tasse e spese di giustizia (art. 343 cpv. 3 CO, 12 Leg), ma ciò non dispensa la parte soccombente dal versamento di ripetibili ( Aubry Girardin , Egalité salariale et décisions judiciaires: questions pratiques du point de vue de la justice, in: AJP 2005 pag. 1066). Nella fattispecie per il calcolo delle ripetibili da ripartire secondo la soccombenza è decisivo il valore litigioso di fr. 295 ' 570.-. L' attrice ottiene causa vinta su fr. 238 '43 7.-, con un successo matematico dell' 80% circa, ma risulta vincitrice anche – e soprattutto - sul principio dell' accertamento della discriminazione da lei subita, sicché può essere considerata vincitrice al 90% in prima sede e nel proprio appello e integralmente vincente nell' appello presentato dalla convenuta. Il giudicato attuale impone una modifica anche del

dispositivo sulle ripetibili di prima sede, che devono seguire la medesima ripartizione, invariato l'ammontare complessivo di fr. 18'000.-, sul quale entrambe le parti concordano. Per i quali motivi, richiamati gli art. 343 cpv. 3 CO, 12 Leg, 148 CPC, pronuncia: I. L ' appello 14 agosto 2003 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:

### **E. 18**

Trattandosi di un ' estensione della funzione-tipo della classe 16 è opportuno mantenere il codice I (...) ” . Essa ha tuttavia specificato di non escludere una promozione, se la qualifica personale dovesse risultare “ ottima ” (sopra, consid. 8.4). Essa ha fatto quindi dipendere la promozione dalla qualifica, non dal fatto che egli fosse anche produttore. Inoltre, a parte S\_\_\_\_\_ e K\_\_\_\_\_, per i quali dall ' istruttoria è emerso che erano diventati anche produttori (sopra, consid. 8.4 e 8.6), dubbi possono sorgere sugli altri dipendenti in questione. Invero, la teste \_\_\_\_\_ (già giornalista nel 1972, inviata speciale, presentatrice e produttrice del \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ fino al 1993) ha affermato che “ per la realizzazione di cicli o serie di documentari vi erano dei budget il cui controllo era affidato non al regista o al giornalista bensì ad una persona che si occupava di questi aspetti gestionali delle finanze ” (audizione 17 ottobre 2002, pag. 9 in mezzo). Il teste \_\_\_\_\_ (giornalista redattrice e, poi, produttrice per la \_\_\_\_\_ dal 1992) ha poi precisato che “ dal profilo della gestione non vi era alcuna differenza tra i lavori della signora AP 1 e quelli di B\_\_\_\_\_ e S\_\_\_\_\_. Come detto si discuteva inizialmente il tema e poi essi partivano. Non vi era neppure differenza dal punto di vista gestionale. Ognuno di loro era responsabile di un preventivo insieme al coordinatore. Preventivo che mi veniva sottoposto in qualità di produttrice ed ero io a valutare se questo preventivo fosse coerente con il prodotto in questione. Ero io a firmare se dare il via libero o meno, sotto mia responsabilità ” (audizione 25 settembre 2002, pag. 7 nel mezzo). Il teste \_\_\_\_\_ (produttore e, poi, capo dipartimento per la \_\_\_\_\_) ha dichiarato che “ il produttore deve gestire sia il personale della sua rubrica, sia l ' aspetto finanziario (...). Durante la mia permanenza in AO 1 la signora AP 1 non ha avuto la qualifica di produttrice nel senso che non è stata responsabile di gestire persone e soldi nel senso indicato qui sopra. Per contro ella, nel suo lavoro, è sempre dipesa da un produttore. Per quanto riguarda i signori B\_\_\_\_\_ e S\_\_\_\_\_ essi hanno svolto dei cicli che implicano un budget finanziario importante da gestire mentre per quanto riguarda i collaboratori essi avevano dei collaboratori seppur in numero limitato. Per quanto riguarda F\_\_\_\_\_ e W\_\_\_\_\_ essi hanno ricevuto dei mandati di produzione puntuali da parte del direttore, in particolare per i cicli di documentari, con i relativi importanti budget, che nulla hanno a che vedere con i singoli documentari realizzati per le rubriche "da schema". Il signor K\_\_\_\_\_ dipendeva sostanzialmente da \_\_\_\_\_, ma la sua situazione la conosco meno. Queste persone erano loro stesse produttori delle loro realizzazioni e dipendevano direttamente dal direttore ” (audizione 7 novembre 2002, pag. 8 in fondo e 9 in alto). Ne consegue che, nel periodo successivo al 1992 (quando la teste \_\_\_\_\_ è diventata produttrice: audizione 25 settembre 2002, pag. 6 in alto), dall ' istruttoria è emerso che B\_\_\_\_\_ e S\_\_\_\_\_ non svolgevano l ' attività di produttore. Invero, il teste \_\_\_\_\_ si limita a sostenere che essi “ hanno svolto dei cicli che implicano un budget finanziario importante da gestire ” , ma non specifica se tale cifra era gestita direttamente da loro o da un terzo produttore. Così facendo, non sconfessa quanto asserito sia dalla teste \_\_\_\_\_, sia da \_\_\_\_\_. Tanto più che spiegando che “ queste persone erano loro stesse produttori (...)

e dipendevano direttamente dal direttore ” precisa che tale funzione era espletata da F\_\_\_\_\_, W\_\_\_\_\_ e K\_\_\_\_\_, che specifica dipendere direttamente dal direttore B\_\_\_\_\_, ma non per B\_\_\_\_\_ e S\_\_\_\_\_, che secondo la teste \_\_\_\_\_ dipendevano da lei in qualità di produttrice. Se, poi, per quanto riguarda S\_\_\_\_\_, risulta che egli abbia comunque avuto delle promozioni perché anche “ produttore ” (sopra, consid. 8.4), ciò non è il caso per B\_\_\_\_\_ (sopra, consid. 8.2). Ne consegue che anche volendo ritenere la funzione di “ produttore ” essenziale per le promozioni, mal si comprende perché B\_\_\_\_\_ ha ricevuto promozioni, al contrario dell ' attrice. Si aggiunga che, come correttamente evidenziato da AP 1 (appello, pag. 3 in mezzo), K\_\_\_\_\_ non ha mai effettuato cicli o fiction (vedi sopra) e, malgrado ciò, ha ottenuto promozioni. La convenuta sostiene che egli fruiva di uno statuto del tutto particolare, avendo lavorato per essa fin dagli esordi (1964; osservazioni, pag. 2 in basso). Ciò non toglie, tuttavia, che l ' esperienza lavorativa di AP 1 presso la convenuta risale al 1976 e che, tuttavia, non ha ricevuto alcuna promozione dal 1983. L ' attrice sostiene altresì che la possibilità di produrre cicli o fiction presupponeva il passaggio a una classe superiore alla 17 (appello, pag. 3). La convenuta sostiene che tale censura è irricevibile, poiché verte su fatti nuovi (osservazioni, pag. 2 in basso). A parte il fatto che tale argomentazione è già stata sollevata da AP 1 nelle sue conclusioni (pag. 10 in basso), dal carteggio processuale non emerge che il passaggio alla classe successiva implicava lo svolgimento di simili funzioni. La questione da porsi è semmai quella, che verrà sviluppata nel considerando successivo, di sapere se AP 1, che non ha avuto alcuna promozione, non sia stata preclusa anche dal produrre cicli di documentari o fiction , sebbene capace in tal senso, al contrario dei suoi colleghi di sesso maschile. Se così fosse, allora la tesi della convenuta secondo la quale essa non ha diritto alle promozioni poiché non esegue cicli o fiction non sarebbe condivisibile. 9.10 La convenuta sostiene che nella lettera 6 agosto 1997 a \_\_\_\_\_ (doc. 5) l ' attrice stessa ha confermato che i propri interessi sono stati per venti anni e rimangono anche in futuro limitati al documentario singolo (osservazioni, pag. 4 in basso). La censura non può essere seguita già per il fatto che nella missiva citata AP 1 ha semplicemente asserito che “ il mio obiettivo, a tutt ' oggi, rimane il documentario (...) ” . Essa non ha pertanto escluso l ' esecuzione di cicli di documentari. Per tacere del fatto che la lettera è del 1997 e non ha nulla a che vedere con il periodo precedente alla nuova classificazione dal gennaio 1997. Sostiene la convenuta che la qualifica di regista presuppone lo svolgimento di cicli. Al contrario di quanto asserito dalla convenuta (appello, pag. 9 in alto) e accertato dal Pretore (sentenza impugnata 4 agosto 2003, pag. 6 in basso), dall ' istruttoria è emerso che l ' attrice ha chiesto di essere messa nella condizione di eseguire dei cicli. Il direttore \_\_\_\_\_ ha invero dichiarato che “ la signora AP 1 mi chiese due volte di far parte del pool di registi e di passare sotto la mia diretta responsabilità. Io ho trasmesso questa sua richiesta al signor \_\_\_\_\_, che era colui che si occupava di queste cose. In entrambe occasioni ho ricevuto risposte negative (...) preciso ancora che in \_\_\_\_\_ i registi fanno parte di questa specifica area amministrazione che funge a mò di stato maggiore della direzione. A partire da questa area vengono poi distribuiti nelle singole rubriche e, per quanto riguarda i quattro registi suddetti [B\_\_\_\_\_, W\_\_\_\_\_, F\_\_\_\_\_ e S\_\_\_\_\_], a volte erano distribuiti nelle rubriche e a volte come cavalli mobili li distaccavo per cicli o fiction (...). Mi viene chiesto se io ero favorevole all ' inserimento della signora AP 1 nel team regista autori. Rispondo che negli ambiti in cui ho scarsa competenza mi fido dei miei collaboratori diretti, cosa che ho fatto anche in questo caso. Da questa mia risposta non si può dire che io fossi

favorevole e che mi fu detto di no. Mi viene chiesto se alla stessa procedura sottostarono anche B \_\_\_\_\_, W \_\_\_\_\_, F \_\_\_\_\_ e S \_\_\_\_\_. Rispondo di no costoro erano i superstiti di un modo di lavorare che non c'è più. Sono pertanto stati raggruppati in questa sorta di team che si è dunque venuto a creare perché c'era loro e non il contrario (...). Come già ripetuto questo gruppo di quattro veniva da lontano, era utile per le necessità mobili di palinsesto e rendeva anche soldi” (audizione 9 gennaio 2003, pag. 4 segg). Tuttavia, mal si comprende perché AP 1, che anch'essa “veniva da lontano” poiché alle dipendenze della AO 1 già dal 1976 non potesse far parte di tale gruppo. Tanto più che AP 1 nella realizzazione dei suoi documentari era del tutto autonoma. Invero, essa era “completamente autonoma nella realizzazione dei documentari dove faceva da regista e giornalista. Si discuteva inizialmente la sua proposta e poi ella autonomamente realizzava il documentario fino al prodotto finale” (audizione \_\_\_\_\_ 25 settembre 2002, pag. 7 in alto). “AP 1 è paragonabile a queste menzionate persone [...] per quanto riguarda la autonomia di lavoro” (loc. cit, pag. 6 nel mezzo). Al riguardo, la convenuta sostiene che il Pretore ha travisato il senso di tale passaggio, poiché la teste si riferiva a quella parte di attività ridotta che i colleghi di sesso maschile svolgono, come l'attrice, per una rubrica specifica (appello, pag. 14 in basso e 15 in alto). Se non che, la censura non è di ausilio alla tesi della convenuta. Invero, è pacifico che AP 1 non svolgeva o produceva cicli o fiction. Quello che ci si domanda è perché essa, che per quanto concerne i documentari in seno alla rubrica lavorava in maniera uguale ai suoi colleghi maschi, non sia stata posta nella situazione di produrre cicli. Invero, oltre a essere autonoma, il suo lavoro era altamente apprezzato. La teste \_\_\_\_\_ ha affermato che “per quanto riguarda i lavori della signora AP 1 nella mia veste di capo rubrica posso dire che sono stati, in generale, dei lavori al di sopra della media, sia come contenuti e sia come messa in immagine. Infine, di solito avevano dei buoni indici di ascolto (...). In generale il signor \_\_\_\_\_ esprimeva delle valutazioni positive sul lavoro della signora AP 1” (audizione 25 settembre 2002, pag. 8 in alto e in basso). Essa lavorava per le “due rubriche più prestigiose ed erano un po' la vetrina della televisione: esse andavano entrambe in prima serata e coprivano tutto l'arco dell'informazione nazionale, internazionale, costume. La signora AP 1 ha realizzato molti servizi” (loc. cit., pag. 6 in basso). Circa il lavoro di AP 1, il teste \_\_\_\_\_ ha poi affermato che “in genere questi documentari facevano parte della documentaristica migliore della \_\_\_\_\_ e venivano mandati in onda nelle rubriche più prestigiose” (audizione 25 settembre 2002, pag. 3 in fondo). “Essa era dunque uno di quei nomi che si guardano con interesse e stima” (audizione \_\_\_\_\_ 17 ottobre 2002, pag. 9 in alto). \_\_\_\_\_ ha poi scritto a AP 1 che “sei completamente autonoma nel lavoro di regia dei tuoi documentari. Un' autonomia che inoltre dimostra la tua eccellente padronanza del mezzo televisivo. E questo è un giudizio condiviso da molti colleghi e dai tuoi superiori, non solo professionali” (doc. 6). D'altra parte, la qualità del lavoro di AP 1 è stata riconosciuta anche dal direttore \_\_\_\_\_ (doc. DD, EE; audizione 9 gennaio 2003, pag. 7) e da \_\_\_\_\_ (doc. FF: “non dico che è la cosa più bella fatta dalla nostra tivù; dico, soggettivamente, che è la cosa più bella che ho visto alla nostra tivù. Foto, dialoghi, musica (...) Ti sarò grato se darai il mio plauso alla AP 1, bravissima”). I complimenti all'attrice sono poi stati espressi anche dagli organi di stampa. Sull' \_\_\_\_\_ ha scritto: “La prima puntata di “\_\_\_\_\_” è stata magnifica nel documentario di AP 1” (doc. GG; cfr. anche doc. HH: articolo 12 maggio 1995 \_\_\_\_\_; doc. II: articolo del medesimo giorno \_\_\_\_\_; doc. MM: articolo 7 gennaio 1997 \_\_\_\_\_). Tant'è che il suo

documentario sui senza fissa dimora è stato anche segnalato in occasione del \_\_\_\_\_ come \_\_\_\_\_, ovvero è stato raccomandato per la diffusione in tutta Europa (doc. LL) e quello intitolato \_\_\_\_\_ è stato diffuso nella sezione \_\_\_\_\_ in occasione delle “ giornate cinematografiche di \_\_\_\_\_ ” del 1995 (doc. SS). Ed “ è chiaro che affinché un documentario venga inviato a Soletta nella speciale sezione \_\_\_\_\_ doveva avere delle particolari qualità ” (audizione \_\_\_\_\_ 8 ottobre 2002, pag. 4 in alto). Il teste \_\_\_\_\_ ha dichiarato di ricordarsi di un documentario di AP 1 intitolato “ \_\_\_\_\_ ” che invece di essere proiettato in prima serata, passò in terza serata perché troppo difficile. Egli ha spiegato che “ io quale capo dipartimento avallai queste scelte, siccome condividevo gli interrogativi e perplessità dei due produttori. Debbo poi aggiungere che un redattore che fa parte di una redazione di prima serata, deve sapere, soprattutto se ha l' esperienza di AP 1, quale prodotto può interessare il pubblico di prima serata ” (audizione 7 novembre 2002, pag. 6 in basso). Se non che, tale critica, voce univoca di fronte agli elogi testé citati, non è sufficiente a minare la capacità professionale di AP 1. Per finire, il teste \_\_\_\_\_ ha dichiarato che “ la signora AP 1 è in grado di realizzare anche delle serie di puntate e dei cicli di documentari ” (audizione 25 settembre 2002, pag. 4 nel mezzo), “ mi viene chiesto se AP 1 è in grado di fare fiction. Rispondo di sì, per quanto ne è della mia esperienza ” (loc. cit., pag. 5). Seppure tale affermazione è basata su impressioni personali, essa, se non fosse anche solo a titolo abbondanziale, suffraga la capacità suddetta dell' attrice. Il teste \_\_\_\_\_ ha affermato che la produzione di cicli di documentari “ si tratta di un impegno importante per l' azienda come detto da 1-2 anni per cui probabilmente la signora AP 1 aveva le capacità di realizzare dei documentari ma l' azienda deve anche considerare quello che è il suo grosso limite ovvero quello della gestione del suo tempo di lavoro, dal punto di vista operativo. Mi spiego: la signora AP 1 su documentario singolo lavorava bene, a volte il prodotto era ottimo ma con dei tempi superiori alla media. In particolare mi risulta che negli anni novanta, nel corso di un anno, ella non facesse più di due documentari all' anno, in media ” (loc. cit., pag. 7 in alto). Se non che, tale dichiarazione si basa su degli apprezzamenti ( “ probabilmente ” ), non è comprovata da ulteriori risultanze di causa e nemmeno è stato dimostrato che i colleghi che sono stati messi nelle condizioni di fare simili cicli fossero più veloci dell' attrice o che, comunque, la velocità fosse il criterio determinante per produrre cicli a differenza di documentari singoli. Per tacere del fatto che, al contrario e come rilevato dal Pretore, dal carteggio processuale emerge, seppur riferito all' anno 2000, che AP 1 era tutt' altro che lenta: “ noto che poi hai assicurato alla tua rubrica un buon volume di produzioni, nella linea di quanto richiesto dall' azienda. Da un' analisi dei costi risulta che i tuoi documentari mediamente non si scostano in modo significativo da quelli di una produzione con regista + redattore ” (scheda personale: lettera 3 novembre 2000 responsabile cultura e fiction \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_). Sempre il teste \_\_\_\_\_ ha dichiarato: “ mi viene chiesto se a mio giudizio la signora AP 1 ha le qualità per fare fiction . Non sono in grado di rispondere con precisione ma posso dire che la signora AP 1 ama lavorare da sola e opera in modo individuale. Vi sono poi stati anche dei problemi di comunicativa nel senso che ella era chiusa sul lavoro che stava facendo, forse questo le è giocato contro in rarissime occasioni. In sintesi non vedo assolutamente la signora AP 1 dirigere un cast di persone su set con tutte le attività connesse che un regista deve far fronte ” (audizione 7 novembre 2002, pag. 7 in fondo e 8 in alto). Egli ha inoltre spiegato di aver visionato i prodotti dell' attrice e di aver avuto con lei delle “ difficoltà, in qualche occasione era intransigente e ferma sulle sue posizioni ” (loc. cit., pag. 9 in mezzo). Anche tale deposizione si fonda

prevalentemente su apprezzamenti soggettivi e su ipotesi. Le difficoltà riscontrate con l'attrice, sono, poi, state occasionali ( " rarissime occasioni " , " qualche occasione " ). Quanto alla sua capacità di relazionarsi durante l' esecuzione del suo lavoro, essa è stata invece confermata dal teste \_\_\_\_\_ (montatore) che ha dichiarato che " per quanto riguarda la mia collaborazione con la signora AP 1, la stessa era buonissima ed era assai aperta a tutte le idee. Dal lato tecnico non vi era alcun problema e esso, contrariamente a quanto succede non creava alcun problema e lo davamo per acquisito. Ciò a ragione del bagaglio tecnico della signora AP 1 il quale era tale che questo lato tecnico (ad esempio il modo in cui venivano gestite le riprese) non creava alcun problema. Pertanto la nostra collaborazione era improntata sulla creatività ed era dal mio punto di vista assai gratificante anche perché la signora AP 1 aveva delle idee innovative e ad esempio mi ricordo che sul linguaggio ella aveva delle soluzioni originali da applicare al mezzo televisivo " (audizione 25 settembre 2002, pag. 3 in basso e 4 in alto). Anche la teste \_\_\_\_\_ (produttrice) ha affermato che " per quanto riguarda i rapporti di collaborazione professionale con l' attrice essi sono stati buoni, fino anche a molto buoni ed ottimi in alcuni casi. Ad ogni modo senza problemi " (audizione 25 settembre 2002, pag. 7 in fondo). La teste \_\_\_\_\_, poi, ha affermato: " mi viene chiesto se mi spiego perché la signora AP 1 non abbia realizzato dei cicli di documentari. Rispondo che si tratta di una decisione del direttore. Non lo so se ella lo abbia chiesto e se le fu dato o meno la possibilità. Posso però dire che vi era una struttura abbastanza rigida e, per carenza di personale capace vi era la tendenza di tenerlo legato ad una redazione. Per contro svolgere un ciclo di documentari significava staccare per lungo tempo quella persona dalla redazione e defalcare dal budget della rubrica un tot. Lo svolgimento di questi cicli avveniva dunque al di fuori di una redazione, salvo casi eccezionali, su incarico direttamente da parte del direttore. Preciso che io non me ne sono mai occupata direttamente e dunque non ho conoscenze chiare al riguardo " (audizione 25 settembre 2002, pag. 8 nel mezzo). In tal senso si è espresso anche il direttore \_\_\_\_\_: " d' altro canto, però, a pari di dignità professionale, va ricordato che le rubriche hanno un' importanza fondamentale e rappresentano un pezzo fondamentale del prodotto televisivo per cui è molto importante che all' interno di queste rubriche vi lavorino dei professionisti capaci quale è la signora AP 1. Infatti i cicli o le fiction sono dei prodotti a tantum mentre invece l' offerta della televisione deve essere ovviamente regolare e le rubriche sono settimanali " (audizione 9 gennaio 2003, pag. 5 in fondo e 6 in alto). Egli spiega che " È costume, e si tratta di una caratteristica dell' azienda, che i capi rubrica, i produttori, i capi dipartimento difendano le loro forze ovvero i collaboratori che vi lavorano poiché sanno che in caso contrario il loro prodotto comincerebbe a zoppicare. Del resto immagino che se io andassi in un dipartimento a chiedere di prelevare una valida forza lavoro, mi farebbero correre. Non so se, per quanto riguarda la signora AP 1, il signor \_\_\_\_\_ la ritenesse un perno del suo dipartimento " (loc. cit., pag. 6 in basso e 7). Quanto riportato non dimostra che AP 1 fosse stata trattenuta nelle redazioni perché oggettivamente indispensabile alle stesse. Le dichiarazioni appena riportate sono invece basate su impressioni generali, nemmeno legate al caso concreto di AP 1. Tant' è che lo stesso teste \_\_\_\_\_ ha soggiunto che " se è vero che per dieci anni il signor \_\_\_\_\_ non qualificò la signora AP 1, allora non trovo la cosa normale " (loc. cit., pag. 6 nel mezzo). Infine, dall' istruttoria è emerso che AP 1 si candidò " nell' anno 1991 quale produttrice di \_\_\_\_\_, ricordo che ella si candidò insieme alla signora \_\_\_\_\_ (...) feci dei colloqui personali con tutte le persone che lavoravano nella redazione di \_\_\_\_\_, siccome l' imperativo era di

scegliere una persona che fosse accettata dalla redazione e non imposta. In merito alle due candidate suddette l'opinione dei colleghi sia uomini che donne fu negativa mentre il minimo comune denominatore era rappresentato da \_\_\_\_\_ a cui proposi il posto e che in un primo momento accettò” (audizione \_\_\_\_\_ 7 novembre 2002, pag. 9 in basso). Ne consegue che l'attrice fu ritenuta, nel 1991, adeguata al ruolo di produttrice, ed esclusa non perché incapace ma perché non “ scelta ” dalle persone che lavoravano nella redazione. Non è quindi dato di capire perché essa non fosse capace di svolgere una simile funzione nella produzione di cicli di documentari o fiction , come rivendicato dalla convenuta. 9.11 La convenuta prosegue asserendo che le realizzazioni di W\_\_\_\_\_, F\_\_\_\_\_, B\_\_\_\_\_ e S\_\_\_\_\_ sono state vendute apportando un guadagno a \_\_\_\_\_ (appello, pag. 8 in alto). Dall'istruttoria è invero emerso che le produzioni in particolare di F\_\_\_\_\_ e W\_\_\_\_\_ hanno reso soldi alla datrice di lavoro (audizione \_\_\_\_\_ 9 gennaio 2003, pag. 3 in fondo). Se non che, non è emerso dall'istruttoria che le promozioni dipendessero da un simile criterio (sopra, consid. 8). Inoltre, come detto (consid. 9.10), essendo AP 1 stata preclusa dallo svolgere cicli o fiction, essa nemmeno è stata messa nella posizione di far realizzare gli asseriti guadagni. La censura non può quindi essere condivisa. 9.12 La convenuta continua allegando che W\_\_\_\_\_, F\_\_\_\_\_, B\_\_\_\_\_ e S\_\_\_\_\_ hanno beneficiato di diritti acquisiti, poiché, lavorando a prestazione prima della loro assunzione nell'organico, si è dovuto tener conto che il loro stipendio non poteva essere inferiore alla retribuzione percepita a onorario (appello, pag. 10 in basso, 11 in alto e 12). Se non che, anche AP 1 collaborava a onorario con AO 1 prima della sua assunzione nel 1983, con una tariffa giornaliera di fr. 277.- (scheda personale: lettera 29 dicembre 1981 \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_), all'incirca pari a quella percepita prima della sua assunzione in organico da S\_\_\_\_\_, che era di fr. 281.- (scheda personale: lettera 18 dicembre 1975 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_). Egli è tuttavia stato inserito nel 1978 in classe 18, mentre AP 1 è stata inserita in classe 16. Ciò basta a invalidare la tesi della convenuta. Per tacere del fatto che le promozioni ottenute dai colleghi di sesso maschile dopo la loro assunzione in organico non erano dettate dal fatto di dover garantire quanto da loro già percepito. 9.13 La datrice di lavoro ritiene inoltre che la testimonianza di \_\_\_\_\_ comprovi che il superiore di AP 1, \_\_\_\_\_, valutava oggettivamente i suoi subalterni. Secondo la convenuta, questa testimone ha asserito che egli “ era in grado di valutare le capacità dei suoi redattori, indipendentemente dal sesso ” . Effettivamente, essa ha fatto tale dichiarazione, ma la convenuta omette di indicare la testimonianza per intero. La teste ha invero specificato di non sapere “ se il signor \_\_\_\_\_ non abbia proposto la signora AP 1 ad una promozione perché fosse donna ” e ha aggiunto che, sebbene dalla sua “ esperienza personale ” egli era in grado di valutare le capacità dei suoi redattori indipendentemente dal sesso, “ non avrebbe fatto una grande lotta per promuovere una donna ” (audizione 25 settembre 2002, pag. 9 in fondo). La tesi della convenuta non può pertanto essere seguita su questo punto. 9.14 La datrice di lavoro conclude adducendo che le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (delegata delle pari opportunità) sono del tutto generiche, astratte e, per quanto riguarda la prima, dettate da risentimento nei confronti della convenuta (appello, pag. 15 in fondo, 16 in alto). La doglianza non deve essere approfondita, poiché alla luce di quanto suesposto la discriminazione fondata sul sesso nei confronti di AP 1 è data indipendentemente dalle risultanze di queste due testi circa le loro esperienze personali. Secondo la convenuta, poi, il Pretore ha erroneamente fondato il suo giudizio su una tabella

relativa al numero di dirigenti maschi in seno all'azienda (doc. NN). Essa assevera invero che AP 1 non aspira a divenire dirigente e che nemmeno i colleghi con cui lei si è messa in confronto rivestono una simile carica. Secondo la convenuta, ciò che è invece determinante è che nel dipartimento gestito da \_\_\_\_\_ vi erano due donne (\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e, poi, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, preferita nel 1991 a AP 1) su cinque produttori (appello, pag. 16 in basso e 17 in alto). La censura non può essere seguita già per il fatto che dall'istruttoria non è emerso che le persone indicate svolgessero lo stesso lavoro di giornalista-regista (autrice) dell'attrice, sicché il paragone con la carriera di queste donne non giova alla convenuta. Lo stesso dicasi per le carriere di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, che avrebbero, a detta della convenuta, beneficiato anch'esse della "via parallela" (appello, pag. 17 nel mezzo), ma che non erano attive nel settore informazione. Invero, \_\_\_\_\_ lavorava nel dipartimento spettacolo, \_\_\_\_\_ nel settore intrattenimento, \_\_\_\_\_ in quello culturale, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nel dipartimento educazione e famiglia e \_\_\_\_\_ nel settore cultura (audizione \_\_\_\_\_, pag. 11 in basso e 12 in alto). Inoltre è emerso dall'istruttoria che \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non sono state promosse, come invece rivendicato dalla convenuta, da \_\_\_\_\_ (audizione \_\_\_\_\_ 25 settembre 2002, pag. 9 in basso). 9.15 Ne consegue che la convenuta non ha dimostrato che le promozioni "ad personam" fossero destinate solo a coloro che oltre alla funzione elencata nella classe 16 della CCL 1985 svolgevano anche la funzione di produttori e che eseguivano cicli o fiction (che poi venivano anche venduti) o che la diversificazione del prodotto (documentari o cicli e fiction) fosse un presupposto indispensabile per la promozione, prevalente sulla diversificazione dell'attività (regista e giornalista). Essa nemmeno ha comprovato che l'attrice non sia stata preclusa dall'eseguire, seppure capace, simili funzioni, di modo che la produzione di cicli o fiction non può essere un elemento che motiva obiettivamente la discriminazione. Non vi è quindi alcuna giustificazione oggettiva nella diversità di trattamento subita da AP 1, ed è pertanto data in concreto una discriminazione fondata sul sesso. 10. Accertata la disparità di trattamento fondata sul sesso per il periodo antecedente al gennaio 1997, occorre verificare se l'attrice sia stata vittima di una simile discriminazione anche nel nuovo organico. Come detto (sopra, consid. 8.1), essa è stata inserita come redattrice documentarista DAC con 245 punti e uno stipendio di fr. 116'700.- lordi annuali. \_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ W\_\_\_\_\_ sono stati classificati quali regista di livello 3 con 270 punti e uno stipendio di fr. 138'630 lordi annuali (consid. 8.2 e 8.3), \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ F\_\_\_\_\_ con la stessa funzione e punti, ma con uno stipendio di fr. 151'997.- lordi all'anno (consid. 8.4 e 8.5) e \_\_\_\_\_ K\_\_\_\_\_ come regista TV con uno stipendio annuo di fr. 138'630.05. Alla luce delle argomentazioni illustrate sopra, è evidente che la disparità di trattamento fondata sul sesso è persistita anche dopo il 1997. Tanto più che AP 1 ha subito una simile discriminazione anche nei confronti di \_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ R\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_. Questi, oltre a essere più giovani di lei e con un'esperienza lavorativa presso la convenuta inferiore (consid. 8.7, 8.8 e 8.9), non realizzavano documentari o servizi prima dell'inizio degli anni Novanta, neppure, al contrario dell'attrice, "esercitavano la doppia funzione (...) quale regola assoluta" (audizione \_\_\_\_\_ 17 ottobre 2002, pag. 2 in basso). Per

quanto riguarda P \_\_\_\_\_ “ io ho lavorato con lui, quasi dieci anni, lui quale regista e io quale giornalista dal 1986 al 1995 poi per un anno egli è stato coprodotto in 1999 ma fungeva soprattutto da regista. Egli è diventato autonomo dopo l'esperienza di 1999 ” (audizione \_\_\_\_\_ 25 settembre 2002, pag. 9 in alto). Di fronte alle testimonianze, univoche, testé citate, dubbi possono sorgere sulla dichiarazione di \_\_\_\_\_ secondo il quale “ globalmente l'attività svolta dai signori D \_\_\_\_\_, Pa \_\_\_\_\_ e Ro \_\_\_\_\_ è paragonabile a quella della signora AP 1 seppure con delle tematiche diverse ” (audizione 7 novembre 2002, pag. 10 in alto). Per D \_\_\_\_\_ e R \_\_\_\_\_, è emerso che almeno fino al 1996 “ essi sono stati miei redattori di regola essi lavoravano in coppia ” (loc. cit.). D \_\_\_\_\_ e R \_\_\_\_\_ (seppur questo con uno stipendio inferiore: fr. 106 ' 543.- lordi annuali) sono tuttavia stati inseriti nella stessa classe di AP 1, mentre P \_\_\_\_\_ quale regista livello di 2 con punti 225 e uno stipendio di fr. 115 ' 894.- lordi annuali e, un anno dopo, a regista di livello di 3 con punti 250 e salario di fr. 119 ' 700.- lordi annuali (consid. 8.7, 8.8 e 8.9). Non si può del resto dimenticare, come rilevato dal Tribunale federale nella sentenza del 25 ottobre 2005, che da marzo ad agosto 1997 (doc. 5) AP 1 aveva perfezionato la propria formazione professionale nell'uso della videocamera digitale Sony VX 1000 E, con la quale confeziona documentari svolgendo, oltre alla funzione di regista e di giornalista, quella di fonica e camerawoman, ovvero di “ solista ” (cfr. audizione \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ 17 ottobre 2002, pag. 6 nel mezzo). Tant'è che dall'istruttoria è emerso che “ per quanto riguarda le funzioni svolte da AP 1, per quanto io ne sappia ella, negli ultimi anni ha sempre lavorato e concepito da sola i prodotti che ella proponeva alla rubrica ” (audizione \_\_\_\_\_ 8 ottobre 2002, pag. 2 nel mezzo), “ so che AP 1 realizza dei documentari con videocamera. Si tratta di una tecnologia nuova, leggera e agile, che permette all'autore di essere ancora più indipendente. Egli realizza infatti in prima persona delle riprese o parte di esse, nonché di lavorare in modo diverso, a minor costo ” (loc. cit., pag. 4 in alto). E ancora: “ contrariamente a quanto avviene in genere dove con il giornalista o regista vi è una squadra (cameraman e fonico) quando si lavora con la videocamera fa tutto una persona sola in questo caso appunto la signora AP 1 la quale ha dunque operato in qualità di autrice, ha svolto le riprese e si è occupata del suono, con tutti i problemi tecnici relativi ” (audizione \_\_\_\_\_ 25 settembre 2002, pag. 4 nel mezzo; cfr. anche audizione \_\_\_\_\_ 7 novembre 2002, pag. 4 in mezzo). Il nuovo sistema di classificazione, poi, prevedeva che il “ primo livello riguarda i registi debuttanti ma presuppone comunque uno stage di 2/3 anni. Costoro sono quelli con la minore autonomia professionale. Vi è poi un livello 2 che è comunque un buon livello ed infine un livello 3 che è il più alto e permette al regista di esercitare tutte possibilità prevista in AO 1 ” (audizione \_\_\_\_\_, responsabile regista dal 1997, pag. 1 in basso). Di fronte all'autonomia di AP 1, così come emersa dall'istruttoria (consid. 8.1, 9.3 e 9.10) e consolidata dalla formazione testé citata, è palese che la stessa è stata, ancora una volta, discriminata. È pur vero che il teste \_\_\_\_\_ sostiene che alla commissione di omologazione (di cui faceva parte) venne segnalata anche AP 1 come regista e che “ a memoria ” ha ricordato che la sua candidatura era stata rifiutata poiché non vi era necessità di nuovi registi, fatti avvenuti tra il 1994 e il 1996 (audizione 7 novembre 2002, pag. 2 in basso e 3 in alto). Se non che, mal si comprende, allora, perché P \_\_\_\_\_ fu classificato come regista proprio nel gennaio 1996 (consid. 8.9). Per concludere, poi, anche se si volesse ritenere, come asserito dal teste \_\_\_\_\_, che con il nuovo sistema i “ registi ” sono stati parificati con i “ redattori ” dal punto di vista delle

remunerazioni (audizione 7 novembre 2002, pag. 3 in mezzo), già è stato detto che lo stipendio percepito dall'attrice è di gran lunga inferiore ai suoi colleghi maschi situati nella funzione "regista" (sopra, consid. 8).

11. Posta la disparità di trattamento fondata sul sesso sia prima del 1997, sia dopo, occorre valutare a che classe di salario l'attrice poteva aspirare e, poi, ordinare la correzione della situazione mediante il versamento della differenza fra il salario percepito e quello che avrebbe ottenuto se fosse stata promossa.

11.1 Al riguardo, l'attrice chiede di essere reintegrata dal 23 aprile 1992 (cfr. conclusioni, pag. 25), ovvero a partire, retroattivamente, da cinque anni prima di essersi rivolta, il 23 aprile 1997, all'Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi. Il Pretore ha reputato che tale richiesta era legittima, poiché la LPar, sebbene entrata in vigore il 1° luglio 1996, è munita di effetto retroattivo (sentenza impugnata, pag. 10 in fondo). Nella sentenza 25 ottobre 2005 il Tribunale federale ha invece spiegato che l'eventuale correzione della situazione deve avere effetto retroattivo dalla data in cui la promozione è stata rifiutata, ovvero dal giugno 1995, posto come l'attrice non risulti aver chiesto prima una ridefinizione della sua qualifica salariale per tenere conto della doppia attività di giornalista e di regista (sentenza citata, consid. 7.3, pag. 13 in fondo e 14 in alto). Il momento determinante è quindi il 9 giugno 1995, quando AP 1 ha espresso le sue lamentele al direttore \_\_\_\_\_ (doc. F). La differenza di salario deve essere corrisposta fino al ristabilimento della situazione di parità, il complemento di salario dovendo essere versato durante tutta la durata del rapporto di lavoro (Bigler-Eggenberger, Commentaire de la loi sur l'égalité, Lausanne 2000, n. 19 ad art. 5, pag. 138).

11.2 La persona che è paragonabile, per età, curriculum scolastico e iter lavorativo a AP 1 è \_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ (cfr. consid. 8.1, 8.2). Egli è nato nel 1950, l'attrice nel 1949, e ha ottenuto a \_\_\_\_\_ il Bachelor of Arts nel 1972, la licenza in filosofia nel 1973 e la "maîtrise d'enseignement en philosophie" nel 1975. All'incirca nello stesso periodo, nel 1973, AP 1 ha completato la sua formazione universitaria in storia moderna e contemporanea e filosofia del diritto a \_\_\_\_\_, dopo aver anche frequentato, dal 1971 al 1972, la scuola di giornalismo. B\_\_\_\_\_ ha poi iniziato a collaborare con la convenuta nel 1976 e dal 1980 al 1985 è stato collaboratore retribuito a prestazione. AP 1, dopo uno stage alla R\_\_\_ dal luglio al settembre 1972, una collaborazione come giornalista al C\_\_\_ e un periodo di attività dal luglio 1974 al febbraio 1976 come programmatista regista alla R\_\_\_, ha anch'essa iniziato a lavorare per la convenuta nel medesimo anno di B\_\_\_\_\_, ossia nel 1976. Dopo aver collaborato con quest'ultima con retribuzione a prestazione, nel 1983 è stata inserita nel suo organico, mentre B\_\_\_\_\_ nel 1986, quindi addirittura dopo l'attrice. Nel 1997 l'attrice è stata inserita nel nuovo sistema salariale, così come B\_\_\_\_\_. Ne consegue che AP 1 poteva aspirare, dal giugno 1995, a quanto percepito dal collega \_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_. 11.3 Occorre quindi calcolare la differenza fra il salario percepito e quello che avrebbe ottenuto AP 1 se fosse stata promossa come \_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ e "correggere" l'inserimento dell'attrice nel nuovo sistema di salario (sentenza del Tribunale federale 25 ottobre 2005, consid. 7.4). Sulla scorta dei certificati di salario versati gli atti, emerge il quadro seguente: anno salario annuale senza assegni familiari (fr.) \_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ salario annuale (fr.) AP 1 differenza (fr.)

1995: prorata giugno-dicembre (7 mesi) 139 ' 622 Prorata: (139 ' 622:12)x7 81 ' 446.15 120 ' 066 Prorata: (120 ' 066 : 12) x 7 70 ' 038.50 11 ' 407.65 1996 157 ' 913.- 114 ' 324.- 43 ' 589.- 1997 145 ' 602.- 118 ' 809.- 26 ' 793.- 1998 147 ' 618.- + 5 ' 000.- 119 ' 159.- 33 ' 459.- 1999 147 ' 618.-

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.